REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G06360 **del** 31/12/2013 **Proposta n.** 19340 **del** 02/12/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Terracina (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio civico in favore dei Sigg. DI LETA MARIA e DI LETA MAURIZIO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
		_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: **USI CIVICI – Comune di Terracina (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio civico in favore dei Sigg. DI LETA MARIA e DI LETA MAURIZIO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno";

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali";

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 03/07/2013, prot. n° 290235, è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenenti al demanio collettivo del Comune di Terracina in favore della Sig.ra DI LETA MARIA E DI LETA MAURIZIO;
- In data 23/08/2013 con nota prot. n. 364560 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

PRESO ATTO:

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati, notificati e pubblicati in conformità di legge,
- che avverso il progetto di legittimazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni
- che i richiedenti non hanno mai corrisposto il pagamento dei canoni dovuti al Comune di Terracina in qualità di occupatori di un terreno di demanio civico e che, pertanto, il perito

demaniale ha provveduto ad aumentare di 10 annualità di interesse il canone annuo enfiteutico, secondo i dettami dell'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Terracina dal quale risulta, che il terreni in esame ricade in zona "F2 – Parco Naturale (zona di montagna)", giusto certificato di destinazione urbanistica del 14/07/2011;

RITENUTO di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio civico del Comune di Terracina e in appresso identificato, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, a favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €	Capitale Affrancazione €
	Fg.	Part.lla			
DI LETA MARIA, n. a Terracina il 10/01/1959 c.f. DLT MRA 59A50 L120R **DI LETA MAURIZIO**, n. a Terracina il 23/03/1961 c.f. DLT MRZ 61C23 L120	112	2195	0.08.36	16,46	658,40
	TOTALE		0.08.36	16,46	658,40

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica 16,46, comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927 ed a cui corrisponde un capitale di affrancazione di € 658,40

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio civico del Comune di Terracina e in appresso identificato, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, a favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €	Capitale Affrancazione €
	Fg.	Part.lla			
DI LETA MARIA, n. a Terracina il 10/01/1959 c.f. DLT MRA 59A50 L120R **DI LETA MAURIZIO**, n. a Terracina il 23/03/1961 c.f. DLT MRZ 61C23 L120R	112	2195	0.08.36	16,46	658,40
	TOTALE		0.08.36	16,46	658,40

  mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 16,46 (sedici/46), comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n° 332, mediante l'avvenuto versamento, a favore del Comune di Terracina, del corrispondente capitale di affrancazione di € 658,40 (seicentocinquantotto/40);

- conseguentemente il terreni oggetto della presente legittimazione diviene di esclusiva proprietà degli intestatari sopra citati, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello;

- il capitale di affrancazione versato dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.

- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico della parte privata.
- il presente atto, adottato nell'interesse dei richiedenti e del Comune di Terracina, quale soggetto titolare dei diritti civici quale soggetto titolare dei diritti civici, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con i Sigg. DI LETA MARIA E DI LETA MAURIZIO per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1982, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani